



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 235
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 230/A, 231/A, 232/A, 233/A, 234/A, 235/A e 236/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 985pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Bruno DI FOLCO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società A.C. ISOLA LIRI S.r.l. e della società A.C. ISOLA LIRI Srl, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Bruno DI FOLCO in violazione dell'art. 10, comma 3 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto 4) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21/05/2013 della Lega Nazionale Dilettanti; per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013, la fideiussione come prescritto dal citato Comunicato Ufficiale;

Società A.C. ISOLA LIRI S.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Bruno DI FOLCO in proprio e nell'interesse della società A.C. ISOLA LIRI S.r.l. in qualità di Legale Rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 14 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Bruno DI FOLCO, e di € 667,00 di ammenda nei confronti della società A.C. ISOLA LIRI S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1263 pf 12-13 adottato nei confronti dei Sigg. Andrea SURIANO quale calciatore tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. nella stagione 2009/2010; Stefano DE ANGELIS quale calciatore tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. nella stagione 2009/2010, Carlo PERRONE quale allenatore tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. nella stagione 2009/2010, Michel CRUCIANI quale calciatore tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. nella stagione 2009/2010, Luca LOCATELLI quale calciatore tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. nella stagione 2009/2010, Giuseppe Angelo PETITTO quale calciatore tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. nella stagione 2009/2010, Giovanni CIPOLLA quale calciatore tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. nella stagione 2009/2010, Simone PIVA quale calciatore tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. nella stagione 2009/2010, Federico CAVAGNA quale Agente di Calciatori, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Andrea SURIANO per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), dell'art. 8, commi 2 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 94 delle N.O.I.F., pattuito un compenso di Euro 20.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale riceveva un assegno del medesimo importo;
- Stefano DE ANGELIS per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), dell'art. 8, commi 2 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 94 delle N.O.I.F., pattuito un compenso di Euro 42.500,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale riceveva un assegno del medesimo importo;
- Carlo PERRONE per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), dell'art. 8, commi 2 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 94 delle N.O.I.F., pattuito un compenso di Euro 40.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale riceveva un assegno del medesimo importo;
- Michel CRUCIANI per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), dell'art. 8, commi 2 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 94 delle N.O.I.F., pattuito un compenso di Euro 50.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale riceveva tre assegni per il medesimo importo;

- Luca LOCATELLI per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), dell'art. 8, commi 2 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 94 delle N.O.I.F., pattuito un compenso di Euro 25.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale riceveva un assegno del medesimo importo;
- Giuseppe Angelo PETITTO per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), dell'art. 8, commi 2 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 94 delle N.O.I.F., pattuito un compenso di Euro 35.500,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale riceveva un assegno del medesimo importo;
- Giovanni CIPOLLA per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), dell'art. 8, commi 2 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 94 delle N.O.I.F., pattuito un compenso di Euro 40.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale riceveva un assegno del medesimo importo;
- Simone PIVA per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), dell'art. 8, commi 2 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 94 delle N.O.I.F., pattuito un compenso di Euro 34.800,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale riceveva due assegni per il medesimo importo;
- Federico CAVAGNA per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) e dell'art. 12, comma 1, dell'art. 1, comma 4 e dell'allegato A.2 (Codice di condotta professionale) del Regolamento degli Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti, svolto indebitamente l'attività di Agente nell'interesse della società Pescina Valle del Giovenco S.r.l., pur essendo sospeso dal ruolo, a far data dal 2.2.2009, percependo un compenso di Euro 5.000,00.
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg. Andrea SURIANO Stefano DE ANGELIS Carlo PERRONE, Michel CRUCIANI, Luca LOCATELLI, Giuseppe Angelo PETITTO, Giovanni CIPOLLA, Simone PIVA e Federico CAVAGNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di giorni 20 di squalifica e di € 1.200,00 di ammenda nei confronti del Sig. Andrea SURIANO, di giorni 40 di squalifica a decorrere dal futuro tesseramento e di € 3.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Stefano DE ANGELIS, di giorni 20 di squalifica a decorrere dal prossimo tesseramento e di € 1.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Carlo PERRONE, di giorni 40 di squalifica e di € 1.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Michel CRUCIANI, di giorni 20 di squalifica e di € 2.400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Luca LOCATELLI, di giorni 30 di squalifica a decorrere dal prossimo tesseramento e di € 2.400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Giuseppe Angelo PETITTO, di giorni 40 di squalifica e di € 3.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Giovanni CIPOLLA, di giorni 30 di squalifica e di €

3.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Simone PIVA e di € 400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Federico CAVAGNA.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 232/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 302 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Stefano BENEDETTI Allenatore di base, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Stefano BENEDETTI per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), in relazione all'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., svolto nella stagione sportiva 2014/2015 l'attività di tecnico per la società A.S.D. BELLINZAGO CALCIO, benché non regolarmente tesserato;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano Benedetti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi due di squalifica nei confronti del Sig. Stefano BENEDETTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 233/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 389 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg. Riccardo SPOLVERATO, calciatore della società A.S.D. MONTEGROTTO TERME, Romano CATALANI, in qualità di dirigente accompagnatore della società A.S.D. MONTEGROTTO TERME, e della società A.S.D. MONTEGROTTO TERME avente ad oggetto la seguente condotta:
- Riccardo SPOLVERATO per aver, in violazione dell'art.1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, preso parte alla gara del Campionato Allievi Provinciali Montegrotto Terme-Due Mondì- Delegazione di Padova- del 19.10.2014, benché non ancora regolarmente tesserato;
- Romano CATALANI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della gara del Campionato Allievi Provinciali Montegrotto Terme-Due Mondì- Delegazione di Padova- del 19.10.2014, senza provvedere ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi alla partecipazione della medesima gara del calciatore Riccardo SPOLVERATO;
- A.S.D. MONTEGROTTO TERME per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Riccardo SPOLVERATO e Romano CATALANI e dal Sig. Federico Bano nell'interesse della società A.S.D. MONTEGROTTO TERME in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di una giornata di squalifica nei confronti del Sig. Riccardo SPOLVERATO, di gg. 10 di inibizione nei confronti del Sig. Romano CATALANI e di un punto di penalizzazione in classifica e di € 55,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. MONTEGROTTO TERME;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 988pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Luca GANDINI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 e della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955, avente ad oggetto:

Sig. Luca GANDINI, in violazione all'art. 10, comma 3 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai punti 4) e 8), pagina 3, del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n.° 168 del 21/05/2013, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013, la fideiussione come prescritto al punto 4) e la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall'Ente proprietario come prescritto al punto 8) pagina 3 del citato Comunicato Ufficiale;

A.S.D. CALCIO CHIERI 1955, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca GANDINI e in proprio e nell'interesse della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 nella qualità di Presidente legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Luca GANDINI e di € 1.334,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 235/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 263pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Davide CALABRESE, Presidente della società A.S.D. HELLAS LATERZA, del Sig. Lorenzo TRIA, Dirigente Responsabile della società A.S.D. HELLAS LATERZA, del Sig. Giuseppe BONGERMINO Dirigente Consigliere della società A.S.D. HELLAS LATERZA e della società A.S.D. HELLAS LATERZA avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Davide CALABRESE per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n.° 2 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2014/2015, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, avendo pubblicizzato il proprio Centro Calcistico di Base attraverso la diffusione di volantini recanti la dicitura "Nuova Scuola Calcio", benché tale qualifica non gli appartenesse, in Laterza (TA) in epoca anteriore, prossima e successiva al 1° settembre 2014 ;

Sig. Lorenzo TRIA per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n.° 2 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2014/2015, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, avendo pubblicizzato il proprio Centro Calcistico di Base attraverso la diffusione di volantini recanti la dicitura "Nuova Scuola Calcio", benché tale qualifica non gli appartenesse, in Laterza (TA) in epoca anteriore, prossima e successiva al 1° settembre 2014 ;

Sig. Giuseppe BONGERMINO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n.° 2 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2014/2015, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, avendo pubblicizzato il proprio Centro Calcistico di Base attraverso la diffusione di volantini recanti la dicitura "Nuova Scuola Calcio", benché tale qualifica non gli appartenesse, in Laterza (TA) in epoca anteriore, prossima e successiva al 1° settembre 2014 ;

società A.S.D. HELLAS LATERZA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo TRIA, dal Sig. Giuseppe BONGERMINO, e dal Sig. Davide CALABRESE in proprio e nell'interesse della società A.S.D. HELLAS LATERZA quale legale rappresentante,
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di due mesi di inibizione e di € 400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Lorenzo TRIA, due mesi di inibizione e di € 400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Giuseppe BONGERMINO, due mesi di inibizione e di € 400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Davide CALABRESE e di € 400,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. HELLAS LATERZA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 236/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 285pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Daniele ZAMBON, calciatore della società A.C.D. VETREGO, della Sig.ra Katia QUAGGIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.C.D. VETREGO, del Sig. Tiziano STEFAN, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.C.D. VETREGO e della società A.C.D. VETREGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Daniele ZAMBON per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, in quanto tesserato con la società A.C.D. VETREGO soltanto con decorrenza 14.11.2014, alle gare VETREGO - ALTOBELLO del 13.09.2014, CALCIO MARGHERA - VETREGO del 20.09.2014, MAERNE - VETREGO del 04.10.2014, VETREGO - CAMPOCROCE del 11.10.2014 e VETREGO - CAMPALTO del 25.10.2014 del Campionato Juniores Provinciale Venezia;

Sig.ra Katia QUAGGIO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto distinte gara presentate all'arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Daniele ZAMBON non fosse ancora tesserato con la società A.S.D. VETREGO;

Sig. Tiziano STEFAN per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto distinte gara presentate all'arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Daniele ZAMBON non fosse ancora tesserato con la società A.S.D. VETREGO;

società A.S.D. VETREGO per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele ZAMBON, dalla Sig.ra Katia QUAGGIO, dal Sig. Tiziano STEFAN e dal Sig. Vinicio Redy SCATTOLIN quale legale rappresentate della società A.S.D. VETREGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Daniele ZAMBON, di 40 giorni di inibizione nei confronti della Sig.ra Katia QUAGGIO, di 10 giorni di inibizione nei confronti di Tiziano STEFAN e di 2 punti di penalizzazione in classifica nel Campionato di competenza più € 300,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. VETREGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio